

Ricettazione (art. 648 c.p.) e Incauto acquisto (art. 712 c.p.)

Guida operativa per la Polizia Locale

La distinzione tra **ricettazione** e **incauto acquisto** rappresenta uno dei temi più frequenti nell'attività di polizia giudiziaria, soprattutto nei controlli su strada, nei mercati, nei compro oro, nei mercatini dell'usato, nei controlli commerciali e durante le perquisizioni.

L'errore più frequente consiste nel ritenere che ogni acquisto di un bene rubato integri automaticamente la ricettazione. In realtà la differenza fondamentale riguarda **l'elemento soggettivo/psicologico**, cioè ciò che l'acquirente sapeva (o avrebbe dovuto sapere) al momento dell'acquisto.

Il reato di ricettazione (art. 648 c.p.)

Bene giuridico tutelato

La norma tutela il patrimonio e l'interesse dello Stato ad impedire la circolazione dei beni provenienti da delitto.

Norma

Commette ricettazione chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, **fuori dei casi di concorso nel reato presupposto**.

Elementi costitutivi

Elemento oggettivo: occorre un bene proveniente da delitto, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento e il profitto.

Elemento soggettivo

È richiesto il **dolo**, l'agente deve sapere oppure rappresentarsi come altamente probabile che il bene provenga da delitto. È sufficiente anche il **dolo eventuale**, quando il soggetto accetta il rischio della provenienza illecita del bene. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la ricettazione può essere integrata anche quando l'agente, pur non avendo certezza assoluta, accetta consapevolmente l'elevata probabilità dell'origine delittuosa del bene.

Provenienza delittuosa

Il bene deve provenire da **un delitto**. Se il bene proviene soltanto da una contravvenzione non ricorre la ricettazione, ma possono ricorrere altre fattispecie, tra cui l'incauto acquisto.

Il reato di incauto acquisto (art. 712 c.p.)

È una **contravvenzione** che punisce chi acquista o riceve beni che presentano caratteristiche tali da far sospettare la provenienza illecita **senza effettuare i necessari accertamenti**.

Quando ricorre

Occorre che il bene, per qualità, prezzo, condizioni e persona che lo vende faccia nascere un ragionevole sospetto. L'acquirente però non ha la certezza della provenienza illecita, non accetta consapevolmente il rischio, ma è semplicemente negligente.

Elemento soggettivo

L'incauto acquisto richiede una condotta colposa, l'acquirente omette le verifiche che una persona diligente avrebbe compiuto ed è questo il tratto distintivo rispetto alla ricettazione.

DIFFERENZA FONDAMENTALE

Ricettazione	Incauto acquisto
Delitto	Contravvenzione
Art. 648 c.p.	Art. 712 c.p.
Dolo	Colpa
L'acquirente sa o accetta il rischio	L'acquirente non verifica
Profitto richiesto	Profitto non richiesto
Provenienza da delitto	Cose sospette

Come ragiona il magistrato

Il soggetto **sapeva** che il bene era rubato? **Sì** → Ricettazione

Non lo sapeva, ma accettava il rischio? Esempio: "Secondo me è rubato... però costa pochissimo e lo compro lo stesso." → Ricettazione (dolo eventuale).

Non sapeva nulla ma avrebbe dovuto sospettare? Esempio: telefono nuovo del valore di 1.200 euro, venduto in strada a 80 euro, senza scatola, senza caricabatterie e senza documenti → Incauto acquisto.

SCHEMA DECISIONALE PER LA POLIZIA LOCALE



Gli indici della ricettazione

La Cassazione individua una serie di elementi indiziari che, valutati complessivamente, possono dimostrare il dolo:

- prezzo irrisorio;
- vendita clandestina;
- cancellazione del numero seriale;
- IMEI alterato;
- telaio abraso;
- assenza di documentazione;
- spiegazioni contraddittorie;
- fuga ai controlli;
- occultamento del bene;
- acquisto in orario o luogo anomali;
- pagamento esclusivamente in contanti;
- rapporti con soggetti dediti ai furti.

Nessun elemento, preso singolarmente, è decisivo: il giudizio deriva dalla loro valutazione complessiva.

Gli indici dell'incauto acquisto

Sono sintomatici della mancata diligenza:

- prezzo molto inferiore al mercato;
- venditore occasionale;
- mancanza di fattura;
- mancanza di scontrino;
- assenza di contratto;
- rifiuto di identificarsi;
- vendita in parcheggi o sulla pubblica via;
- beni ancora confezionati venduti in strada;
- telefoni senza IMEI visibile;
- biciclette con telaio abraso.

Esempi pratici

Caso 1

Una bicicletta da 3.000 euro viene venduta in un parcheggio per 50 euro e l'acquirente dice "Sapevo che probabilmente era rubata." **Ricettazione.**

Caso 2

Stessa bici e l'acquirente dichiara "Pensavo fosse una buona occasione.", non chiede provenienza, documento e ricevuta. **Incauto acquisto.**

Caso 3

Vendita tra amici, il prezzo è normale, la ricevuta è presente, il venditore è identificato, ma successivamente emerge che la bicicletta era rubata. **Nessun reato**, se manca qualsiasi elemento idoneo a far sorgere il sospetto.

Caso 4

Durante un controllo stradale la Polizia Locale rinviene 12 smartphone con IMEI cancellati, tutti spenti e custoditi in uno zaino. L'indagato non fornisce spiegazioni. L'insieme delle circostanze costituisce un forte quadro indiziario da valutare ai fini della ricettazione, unitamente agli altri elementi investigativi.

Attività operativa della Polizia Locale

Quando viene rinvenuto un bene di sospetta provenienza è opportuno:

1. identificare possessore e venditore;
2. verificare matricole, IMEI, numeri di telaio;
3. acquisire ricevute o fatture;
4. chiedere come è avvenuto l'acquisto;
5. verificare il prezzo di mercato;
6. documentare il luogo della vendita;
7. acquisire eventuali messaggi, annunci online o conversazioni;
8. fotografare il bene;
9. verificare denunce di furto e banche dati disponibili;
10. sequestrare il bene quando ne ricorrono i presupposti.

Domande utili da verbalizzare

- Da chi ha acquistato il bene?
- Quando?
- Dove?
- Quanto ha pagato?
- Come è stato pagato?
- Ha ricevuto documenti?
- Perché il prezzo era così basso?
- Conosceva il venditore?
- Ha verificato la provenienza?
- Ha visionato un documento d'identità del venditore?

Principali orientamenti della Cassazione

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato alcuni principi:

- **Cass. pen., Sez. II, n. 12160/2025:** la linea di confine tra ricettazione e incauto acquisto risiede principalmente nell'elemento soggettivo, la ricettazione richiede la consapevolezza (anche nella forma del dolo eventuale), mentre l'incauto acquisto è caratterizzato dalla mancata verifica della provenienza sospetta.
- **Cass. pen., Sez. II, n. 37824/2020:** per l'incauto acquisto è sufficiente la colposa omissione degli accertamenti che una persona diligente avrebbe effettuato.
- **Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 30833/2025:** l'incauto acquisto può configurarsi anche quando il reato presupposto è una contravvenzione, situazione che non integra invece il delitto di ricettazione.

Schema riassuntivo finale

Profilo	Ricettazione	Incauto acquisto
Norma	Art. 648 c.p.	Art. 712 c.p.
Natura	Delitto	Contravvenzione
Provenienza del bene	Da delitto	Cosa di sospetta provenienza
Elemento soggettivo	Dolo (anche eventuale)	Colpa (mancata diligenza)
Profitto	Richiesto	Non richiesto
Esempio tipico	Acquisto consapevole di un telefono rubato	Acquisto imprudente di un telefono a prezzo irrisorio senza verifiche

Per l'operatore di Polizia Locale, il punto centrale dell'accertamento non è soltanto stabilire che il bene provenga da un reato, ma ricostruire **lo stato psicologico dell'acquirente** attraverso elementi oggettivi (prezzo, modalità di vendita, condizioni del bene, comportamento dell'acquirente e del venditore, documentazione disponibile). È proprio questa ricostruzione che orienta la qualificazione tra **ricettazione** e **incauto acquisto**.